



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Data Seduta 02/07/2020

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza del Vicepresidente del Consiglio Comunale Alfredo Papi, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione.

L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Pres.</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Pres.</u>
1	BARALDI Giulia	A	12	DE RISIO Emanuele	P
2	BERGAMINI Annalisa	P	13	BALBONI Giancarlo	P
3	TOMMASINI Francesco	P	14	PAPI Alfredo	P
4	EL ARBAOUI Salah Eddin	P	15	GHELFI Federico	A
5	BARBIERI Gessica	P	16	ACCORSI Marina	P
6	LENZI Lorenzo	P	17	MARTELLI Marco	P
7	FERRIANI Marco	P			
8	MONTORI Andrea	P			
9	CASELLI Federica	P			
10	BALBONI Lorenzo	P			
11	FIORESINI Elena	P			

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: **NANNETTI MARIAROSA, LENZI LUCA, MONFREDINI EMMA, PICCHIONI ROSSELLA, POLUZZI DONATELLO.**

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa Valeria Magnoni.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: **BARBIERI Gessica, LENZI Lorenzo, FIORESINI Elena.**

Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 02/07/2020

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'Assessore **Lenzi**, in merito all'oggetto n. 11 dell'ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione. Comunica che per tutte le utenze relative alle attività produttive, le tariffe verranno ribassate del 20% rispetto al 2019 con rate in Ottobre e Dicembre. E' prevista un'ulteriore riduzione della tariffa Tari in proporzione ai giorni di chiusura dell'attività presentando un'autodichiarazione.

Papi chiede cosa succede nel caso in cui l'attività con codice Ateco risulti aperta ma non abbia lavorato. E' successo anche a tante aziende che collaborano per Lamborghini.

Lenzi comunica che nel modulo dell'autodichiarazione ci sarà scritto "effettiva chiusura".

Papi afferma di aver capito, da quello che è stato appena detto, che chi era aperto ma non ha lavorato non ha diritto a nessuna detrazione al di fuori del 20%.

Il Sindaco **Martelli** ribadisce che lo sconto del 20% è da riconoscere a tutte le attività. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta presentando un'autocertificazione con la quale si dichiara sotto la propria responsabilità il periodo di chiusura.

Papi afferma che, secondo lui, era più giusto firmare un'autodichiarazione sulla quale indicare il periodo non lavorato piuttosto che quello di chiusura, che è diverso. Si è parlato prima di "effettiva chiusura" ma a suo parere il periodo non lavorato è un'altra cosa.

Interviene il Dott. **Parisi**, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Crevalcore, chiarendo che l'imprenditore dovrà dichiarare quanti giorni non ha lavorato. Dichiara che "effettiva chiusura" equivale a "non lavorato". Non ci si è legati al codice Ateco perché diventava complicatissimo andare a distinguere all'interno dei codici chi era aperto, chi poteva esserlo o era effettivamente chiuso. Allo stato attuale si considerano le categorie che derivano dal Decreto Ronchi per l'identificazione delle attività produttive quindi si è deciso di intervenire sulla base di un'autodichiarazione, impegnativa anche dal punto di vista personale. Occorre dichiarare la chiusura di fatto dell'attività e successivamente si controllerà quello che è effettivamente successo.

Fioresi chiede la stima dell'ammontare dell'esenzione del 20% e dell'eventuale ulteriore percentuale.

L'Assessore **Lenzi** comunica che il 20% ammonta a circa E. 150.000,00 e sarà inserito nella prossima variazione di bilancio. Per l'effettiva chiusura per il momento non si è stimata alcuna cifra ma alla fine dell'anno si andrà ad approvare il Pef. Può comunque oscillare di molto.

De Risio porta l'esempio delle attività che risultavano chiuse ma effettuavano consegne a domicilio. Chiede se anche questi esercizi rientrano nella casistica dell'ulteriore agevolazione.

Il Sindaco **Martelli** ribadisce che il 20% è stato proprio pensato per queste casistiche.

Balboni Lorenzo, capogruppo della Lista Civica Per Crevalcore e Frazioni, presenta la dichiarazione di voto di astensione del suo gruppo. Sono contenti per l'esenzione dalla tassazione ma speravano in una manovra più attuale mentre si parla di non prima del 31 Ottobre.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL'ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT

Quindi

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale (IUC) si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(ex TARES);

- la legge n.160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando invece in vigore la disciplina della TARI;

Visti:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

- l'articolo 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 02/07/2020

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- Visto l'art. 138 del D.L. n.34 del 19/05/2020 (c.d.decreto Rilancio) con il quale sono stati abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, permettendo così *l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU* al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 già ulteriormente prorogato al 31 luglio p.v.(art.107 c.2 DL.18/2020 conv. Legge 27/2020);

- il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.

Rilevato che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

Visto il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 5 dispone che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Vista la propria deliberazione n. 29 del 02/07/2020, immediatamente esecutiva, con cui è stato modificato il Regolamento per la disciplina della TARI a valere dal 1/01/2020;

Rilevato che :

- l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

- i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

- gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 02/07/2020

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l'anno 2020 la TARI sia riscossa in base alle tariffe in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28/02/2019, esecutiva.

Visto l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **spostando gli studi professionali** dalla classe tariffaria 11 alla classe tariffaria 12.

Considerato che l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ed i provvedimenti ad essa conseguenti hanno imposto l'interruzione di numerose attività economiche, sia nel settore dei servizi, sia in quello della produzione, causando fra l'altro una contrazione della produzione dei rifiuti.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.

Considerato che il comune provvederà al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art.15 c.1 lett.c) del Regolamento Tari vigente.

Considerato che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 sia suddiviso in due rate con scadenza:

- prima rata 31 ottobre 2020
- seconda rata 31 dicembre 2020

Dato atto che, così come stabilito dall'articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, sopra richiamato il PEF per l'anno 2020 sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2020 saranno determinati i conguagli per l'anno di imposta 2020 da riscuotere o compensare nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021.

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 15 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 10 voti favorevoli
- n. 5 voti di astensione (Balboni Lorenzo, Fiorese, De Risio, Balboni Giancarlo, Papi)

Delibera

1. Di approvare le tariffe per la Tassa Rifiuti anno 2020 a conferma di quelle già stabilite per l'anno 2019 come risultanti dal prospetto allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione;
2. Di confermare, per l'anno 2020, le tipologie e le relative misure percentuali di riduzione previste dagli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento TARI come già per il 2019 e riportate nel prospetto tariffario allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione, di seguito riepologate:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 02/07/2020

- **art.13** – Riduzione per **compostaggio domestico** in favore delle utenze domestiche poste nel territorio **forese** del Comune di Crevalcore **riduzione del 10% (non cumulabile con la riduzione di cui all'art.14 lettera d);**
- **art.14** – Riduzioni ai sensi del comma 659 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:
 - a. abitazioni** occupate da un nucleo costituito da un **unico componente, riduzione del 30%;**
 - b. abitazioni secondarie** tenute a disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo comunque inferiore a 183 giorni nell'anno solare, **riduzione del 30%;**
 - c. abitazioni** occupate da soggetti che risiedano o abbiano la **dimora per più di sei mesi all'anno all'estero**, a condizione che le stesse siano a loro esclusiva disposizione e non locate, **riduzione del 30%;**
 - d. abitazione** posseduta da soggetti italiani che risiedano all'estero (**iscritti all'AIRE**) **già pensionati** nel paese estero di residenza, a condizione che la stessa non sia locate o data in comodato d'uso, **riduzione del 66,67% ;**
 - e. abitazioni** occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale **riduzione del 15%;**
 - f. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative/produktive** adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque inferiore a sei mesi all'anno, purchè tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, **riduzione del 30%;**
 - g. Aree scoperte operative compresi i magazzini all'aperto**, in considerazione della minor attitudine a produrre rifiuti si applica una **riduzione del 30%;**
- 3. **Di stabilire inoltre per l'anno 2020**, in favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 a fronte delle possibili difficoltà economiche sorte a carico di questi contribuenti, **una riduzione pari al 20% ai sensi dell'art.15 c.1 lett. c) del Regolamento TARI;**
- 4. Di dare atto che a seguito dell'approvazione del PEF per l'anno 2020, da effettuarsi entro il 31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 – 2023;
- 5. Di stabilire infine che il tributo TARI relativo all'anno 2020 sia posto in riscossione in **due rate:**
 - **acconto e/o unica soluzione (pagamento contestuale delle due rate)** entro il **31/10/2020**
 - **saldo** entro il **31/12/2020;**
- 6. Di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 7. Di dare mandato all'Ufficio Tributi per le procedure necessarie alla stampa e alla postalizzazione degli avvisi bonari di pagamento e delle relative deleghe modello F24, già compilate e predisposte per il versamento del tributo annuale (cod.tributo 3944);
- 8. Di dare atto inoltre che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 28 febbraio 2014, n.4033 come modificata dalla legge n.208/2015 Stabilità 2016 art.1 comma 10;

Successivamente il presente provvedimento, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 15 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 10 voti favorevoli
- n. 5 voti di astensione (Balboni Lorenzo, Fiorese, De Risio, Balboni Giancarlo, Papi)

viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 02/07/2020

LP/ba/Allegato

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020.

TARI – TASSA RIFIUTI - ANNO 2020 –

UTENZE DOMESTICHE

CLASSE	DESCRIZIONE	TARIFFA/MQ.
CLASSE 01.01	Abitazioni	Euro 2,25866
CLASSE 01.21	Garage e/o altre pertinenze	Euro 2,25866

CLASSE	Riduzioni utenze domestiche - Artt. 13 e 14 Regolamento TARI	% riduzione	TARIFFA/MQ.
CLASSE 01.01.A.	Abitazioni con unico occupante	30	Euro 1,58106
CLASSE 01.21.A.	Garage e/o altre pertinenze con unico occupante	30	Euro 1,58106
CLASSE 01.01.B	Abitazioni occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale	15	Euro 1,91987
CLASSE 01.21.B	Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale	15	Euro 1,91987
CLASSE 01.01.BB	Abitazioni ubicate nel territorio forese del Comune di Crevalcore che utilizzano compostaggio domestico (non cumulabile con la riduzione di cui all'art.14 lettera d)	10	Euro 2,03279
CLASSE 01.21.BB	Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni ubicate nel forese del Comune di Crevalcore che utilizzano compostaggio domestico (non cumulabile con la riduzione di cui all'art.14 lettera d)	10	Euro 2,03279
CLASSE 01.01.C	Abitazioni secondarie tenute a disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo inf. a 183 giorni nell'anno solare	30	Euro 1,58106
CLASSE 01.21.C	Garage e/o altre pertinenze delle abitazioni secondarie tenute a disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo inf. a 183 giorni nell'anno solare	30	Euro 1,58106
CLASSE 01.01.FF	Abitazione posseduta da soggetti che risiedono all'estero (iscritti all'AIRE) già pensionati nel paese estero di residenza, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso	66,67	Euro 0,75281
CLASSE 01.21.FF	Garage e/o altra pertinenza posseduta da soggetti che risiedono all'estero (iscritti all'AIRE) già pensionati nel paese estero di residenza, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso	66,67	Euro 0,75281
CLASSE 01.21.F1	Abitazione occupata da soggetto che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che la stessa sia a loro completa disposizione e/o non locata	30	Euro 1,58106
CLASSE 01.21.F1	Garage e/o altra pertinenza posseduta da soggetto che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che la stessa sia a loro completa disposizione e/o non locata	30	Euro 1,58106

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 02/07/2020

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE	DESCRIZIONE	TARIFFA PER MQ.
CLASSE 02.01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	Euro 1,55283
CLASSE 02.02	Cinematografi e teatri.	Euro 1,25285
CLASSE 02.03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	Euro 1,87038
CLASSE 02.04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	Euro 2,01157
CLASSE 02.06	Esposizioni, Autosaloni.	Euro 1,45720
CLASSE 02.07	Alberghi con ristorante.	Euro 3,81153
CLASSE 02.08	Alberghi senza ristorante.	Euro 2,57629
CLASSE 02.09	Case di cura e riposo.	Euro 2,84103
CLASSE 02.10	Ospedali.	Euro 2,92923
CLASSE 02.11	Uffici, agenzie.	Euro 3,47620
CLASSE 02.12	Banche e istituti di credito, studi professionali.	Euro 2,57629
CLASSE 02.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,	Euro 3,22922
CLASSE 02.14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze.	Euro 4,12911
CLASSE 02.15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti,	Euro 2,06454
CLASSE 02.16	Banchi del mercato beni durevoli.	Euro 3,22922
CLASSE 02.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Euro 3,37039
CLASSE 02.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	Euro 2,78807
CLASSE 02.19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto.	Euro 3,22922
CLASSE 02.20	Attività industriali con capannoni di produzione.	Euro 2,57629
CLASSE 02.21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	Euro 2,78807
CLASSE 02.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	Euro 18,53617
CLASSE 02.23	Mense, birrerie, hamburgerie.	Euro 18,53617
CLASSE 02.24	Bar, caffè, pasticcerie.	Euro 11,31105
CLASSE 02.25	Supermercati, pane e pasta, macellerie,	Euro 6,31725
CLASSE 02.26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	Euro 5,96428
CLASSE 02.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Euro 18,53617
CLASSE 02.29	Banchi di mercato generi alimentari.	Euro 5,96428
CLASSE 02.30	Discoteche, night club.	Euro 4,37626
	Riduzioni - Art. 15 punto 1) Regolamento TARI	% riduzione
CLASSE 02.X.	Utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento a causa COVID-19	20

COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Crevalcore, 22.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Crevalcore, 22.06.2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Pietro PARISI

Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Data Seduta 02/07/2020

Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Alfredo Papi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Valeria Magnoni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale.

Crevalcore, li 07/08/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Annamaria Berveglieri
